

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 giugno 2018, n. 414

Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali del genere *vitis* nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* del territorio della regione Puglia e modifica del protocollo tecnico di termoterapia.

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di giugno in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla P.O. "Certificazione Produzioni Vivaistiche ed Applicazione Lotte Obbligatorie" e dall'A.P. "Applicazione Lotte Obbligatorie e Certificazione Produzioni Vivaistiche", riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il d.lgs. 214/05, in particolare l'art. 18 che recita: "*Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15*".

Vista la DGR 2023/2013 relativa alle Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, che ha disposto, per le attività vivaistiche, le misure da adottare al fine di evitarne la diffusione.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa*.

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015 e 2016/764/UE del 12/05/2016 e 2017/2352/UE del 14/12/2017 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017 e s.m.i., che aggiorna le prescrizioni relative alla movimentazione di vegetali del genere *Vitis* nelle zone delimitate.

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali N° 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", pubblicato sulla G.U. n.80 del 06/04/2018 (di seguito indicato DM) che ha abrogato il DM del 07/12/2016.

Vista la D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 19 marzo 2018 n. 109 – D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.- Decisione

di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. "Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53*".

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario del 11 novembre 2016, n. 46 "relativa al protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia per piante e parti di piante appartenenti al genere vitis".

Vista la DGR n. 1999 del 13 dicembre 2016 che approva la sostituzione dell'allegato A della DGR 1702/2016 relativa all'Aggiornamento delle "Misure fitosanitarie" per contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa* sul territorio regionale, redatte ai sensi dell'art. 15 lettera a) del DM del 19/06/2015 e s.m.i.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri "... la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri".

Vista la D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 04 maggio 2018 n. 275 relativa alle disposizioni per la produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate per la presenza di *Xylella fastidiosa*.

Considerato che, la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017 e s.m.i., per le "piante specificate" che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata, dispone l'obbligo di movimentazione

solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione.

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

PROPONE di:

1. approvare il protocollo tecnico di cui all'allegato 1 parte integrante della presente Determinazione per disciplinare le modalità di trattamento di termoterapia vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis;
2. disporre che i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis, per la movimentazione all'esterno delle zone delimitate per la presenza di *Xylella fastidiosa* e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, dovranno attenersi esclusivamente alle procedure riportate nel protocollo tecnico allegato alla presente Determinazione;
3. disporre che i vegetali e prodotti vegetali del genere Vitis prodotti e movimentati esclusivamente all'interno delle zone infette per la presenza di *Xylella fastidiosa*, non necessitano di trattamento termoterapico preventivo;
4. disporre che il materiale vegetale delle varietà del genere Vitis (*Cabernet Sauvignon*, *Negroamaro* e *Primitivo*), elencate nell'allegato III della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017, riconosciute non sensibili al ceppo della *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 presente in Puglia non necessitano di trattamento termoterapico preventivo per la movimentazione all'interno dell'Unione;

5. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
6. disporre l'annullamento della Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario del 11 novembre 2016, n. 46.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della A.P.(dott.ssa Anna Percoco)

Il Responsabile della P.O.(dott. Nicola Stingi)

Il Dirigente a. i. del SERVIZIO (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015

VISTA la D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTA la D.D.S. n. 894 del 4 novembre 2010 e s.m.i.;

VISTA la D.D.S. 314 del 22/07/2015;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.D.S. 14 del 31/05/2018;

VISTA la D.D.S. 51 del 05/04/2017;

VISTA la D.G.R. 713 DEL 02/05/2018;

VISTO l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
2. approvare il protocollo tecnico di cui all'allegato 1 parte integrante della presente Determinazione per disciplinare le modalità di trattamento di termoterapia vegetali e prodotti vegetali del genere *Vitis*;
3. disporre che i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali del genere *Vitis*, per la movimentazione all'esterno delle zone delimitate per la presenza di *Xylella fastidiosa* e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, dovranno attenersi esclusivamente alle procedure riportate nel protocollo tecnico allegato alla presente Determinazione;
4. disporre che i vegetali e prodotti vegetali del genere *Vitis* prodotti e movimentati esclusivamente all'interno delle zone infette per la presenza di *Xylella fastidiosa*, non necessitano di trattamento termoterapico preventivo;
5. disporre che il materiale vegetale delle varietà del genere *Vitis* (*Cabernet Sauvignon*, *Negroamaro* e *Primitivo*), elencate nell'allegato III della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017, riconosciute non sensibili al ceppo della *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53 presente in Puglia non necessitano di trattamento termoterapico preventivo per la movimentate all'interno dell'Unione;
6. disporre l'annullamento della Determinazione del Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario del 11 novembre 2016, n. 46;
7. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.;
8. stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

di dare di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 6 facciate timbrate e vidimate e dall'allegato 1 "protocollo tecnico per il trattamento di termoterapia" composto da 6 pagine vidimate e timbrate è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia al Servizio proponente.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE _____ (dott. Giuseppe TEDESCHI)

Allegato 1 alla D.D.S. n. 414 del 20/06/2018

PROTOCOLLO TECNICO PER IL TRATTAMENTO DI TERMOTERAPIA PER PIANTE E PARTI DI PIANTE APPARTENENTI AL GENERE *VITIS*, DA MOVIMENTARE ALL'ESTERNO DELLE ZONE DELIMITATE E DALLE ZONE INFETTE VERSO LE RISPETTIVE ZONE CUSCINETTO

Art. 1 – Finalità e definizioni:

1. Il presente protocollo disciplina il trattamento su piante e parti di piante allo stato di riposo vegetativo appartenenti al genere *Vitis*, ai fini della movimentazione all'esterno delle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, nonché dei provvedimenti regionali di attuazione delle norme vigenti.
2. In deroga al comma 1 il materiale vegetale delle varietà del genere *Vitis* (*Cabernet Sauvignon*, *Negroamaro* e *Primitivo*), elencate nell'allegato III della Decisione di Esecuzione della Commissione (UE) n. 2352/2017 del 14/12/2017, riconosciute non sensibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* presente in Puglia non necessitano di trattamento termoterapico preventivo per la movimentate all'interno dell'Unione.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per:
 - a) Materiale vegetale: piante e parti di piante appartenenti al genere *Vitis* (talee, gemme per innesto o nesti, innesti-talea, barbatelle franche ed innestate) allo stato di riposo vegetativo destinato alla moltiplicazione o alla piantagione ed autorizzato ai sensi del D.M. 08/02/2005 e s.m.i. e del D.M.07/07/2006;
 - b) Vivaista: soggetto professionalmente impegnato nella produzione e commercializzazione di materiale vegetale del genere *Vitis*;
 - c) Movimentazione: ogni fase di spostamento del materiale di moltiplicazione di *Vitis* al di fuori del luogo di produzione o del centro aziendale del vivaio;
 - d) Commercializzazione: cessione del materiale vegetale ad altri operatori professionalmente impegnati nella produzione/moltiplicazione e/o vendita di materiale vegetale o a destinatari finali (viticoltori) per la piantagione;
 - e) Trattamento di termoterapia: processo di immersione del materiale vegetale per 45 minuti in acqua riscaldata a 50° C in un impianto autorizzato e secondo le modalità previste dalla norma EPPO (*Bullettin OEPP/EPPO Bulletin*, 42(3), 490-492);
 - f) Impianto di termoterapia: impianto autorizzato al trattamento di termoterapia del materiale vegetale, conformemente alla norma EPPO (*Bullettin OEPP/EPPO Bulletin*, 42(3), 490-492);
 - g) Responsabile dell'impianto: soggetto responsabile del funzionamento dell'impianto di termoterapia autorizzato;

- h) Responsabile di processo: soggetto, nominato dal responsabile dell'impianto, all'esecuzione del processo di termoterapia, all'apposizione del sigillo di garanzia regionale ed alla compilazione del registro giornaliero di macchina (come da facsimile annesso al presente protocollo);
- i) Piano settimanale di lavorazione: programma settimanale indicante per ogni giorno la quantità, il lotto di provenienza del materiale da trattare ed i responsabili di processo;
- j) Registro di macchina: registro cartaceo numerato e vidimato da Ispettore Fitosanitario, su cui sono annotati giornalmente i dati relativi ai lotti di materiale vegetale sottoposti al trattamento di termoterapia;
- k) Sigillo di garanzia: fascette di materiale plastico autobloccante, non alterabile ed inamovibile, con numerazione progressiva. Le fascette sono rilasciate dal Servizio Provinciale dell'Agricoltura competente ai vivaisti mediante apposito verbale, destinate a legare e contrassegnare, dopo il trattamento termico, i "fasci" di materiale vegetale termotrattato destinato alla movimentazione/commercializzazione;
- l) Tracciabilità: in conformità all'art. 10 della Decisione di Esecuzione (UE) del 18/05/2015 n. 789 e s.m.i. i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione e commercializzazione di materiale vegetale del genere vitis utilizzano la procedura informatica "monitoraggio vivai" presente sul portale web <http://www.emergenzaxylella.it> per censire telematicamente le proprie unità produttive/strutture e comunicare mensilmente la movimentazione del materiale vivaistico (in entrata ed uscita);

Art. 2 – Campo di applicazione e regole generali per la movimentazione del materiale vegetale.

1. Il materiale vegetale (talee per l'impianto o gemme per l'innesto a dimora) prodotto in "zona delimitata" e destinato all'esterno della zona infetta per l'impianto di vigneti commerciali e campi di piante madri, prima della commercializzazione deve essere obbligatoriamente sottoposto a trattamento di termoterapia;
2. Il materiale vegetale (talee per l'impianto o gemme per l'innesto a dimora) prodotto in "zona delimitata" e destinato alla propagazione in vivai situati al di fuori della "zona delimitata", prima della movimentazione/commercializzazione, deve essere obbligatoriamente sottoposto a trattamento di termoterapia;
3. Il materiale vegetale proveniente da vivai ubicati in "zona Indenne", obbligatoriamente confezionato all'origine in cartoni o altro imballaggio che eviti ogni possibile contatto del materiale vegetale con l'ambiente esterno, che sostituisca o sia destinato all'impianto in "zona delimitata", può essere commercializzato tra vivaisti senza trattamento di termoterapia a condizione che l'imballaggio originario non venga in alcun modo aperto, manomesso o alterato. In caso di rietichettatura e/o alterazione dell'imballaggio originario, se destinato all'esterno della zona infetta, il

materiale dovrà essere sottoposto a termoterapia previa richiesta alla sede Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente;

4. Il materiale vegetale proveniente da vivai ubicati in "zona Infetta", che è stato sottoposto a trattamento di termoterapia, può essere commercializzato tra vivaisti fuori le zone delimitate a condizione che sia richiesta preventivamente la "rietichettatura" alla sede Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente prima dell'imballaggio;
5. La movimentazione del materiale vegetale dai campi di produzione (campi piante madri-portainnesti e marze, barbatellai) in "zona delimitata" ai magazzini di prima lavorazione, ai fini della tracciabilità, è registrata giornalmente sul quaderno di campagna;
6. La movimentazione del materiale vegetale prodotto in "zona delimitata" che deve essere movimentato per subire il processo di termoterapia, dal magazzino di prima lavorazione sino all'impianto di termoterapia, nonché da questo al magazzino o centro aziendale del vivaio per il successivo confezionamento ed imballaggio, deve avvenire in sicurezza (evitando l'esposizione diretta con l'esterno) e, ai fini della tracciabilità, sempre accompagnato da apposito documento di trasporto (DDT) i cui estremi devono essere riportati sul registro di macchina;
7. Il materiale vegetale sottoposto al trattamento di termoterapia è identificato con la presenza del sigillo di garanzia numerato (fascette autobloccanti) rilasciato dalla Regione Puglia ed applicato al termine del trattamento. Nel caso di gemme le stesse devono essere confezionate in sacchetto di materiale plastico, ermeticamente chiuso, su cui è apposto il sigillo di garanzia.

Art. 3 – Procedura di autorizzazione degli impianti di termoterapia

1. Chiunque intende realizzare un impianto per il trattamento di termoterapia di materiale vegetale deve presentare richiesta di autorizzazione alla Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, allegando la documentazione di seguito riportata:
 - a. Atto di possesso (giuridicamente riconosciuto) del locale o del sito in cui installare l'impianto;
 - b. Documentazione attestante l'agibilità del locale e/o della struttura sede dell'impianto;
 - c. Dichiarazione di affidamento della macchina al responsabile dell'impianto di termoterapia, ove pertinente;
 - d. Dichiarazione di conformità dell'impianto termoterapico alla norma EPPO (*Bullettin OEPP/EPPO Bulletin, 42(3), 490-492*) rilasciata dalla ditta costruttrice;
 - e. Dichiarazione di messa in sicurezza/conformità rilasciata dall' installatore dell'impianto di termoterapia;
 - f. Relazione tecnico/agronomica riguardante la modalità/ciclo di trattamento del materiale e planimetria con layout funzionale e georeferenziazione del sito.

2. A ciascuna autorizzazione è assegnato un codice regionale di riconoscimento dell'impianto.

Art. 4 Adempimenti e procedure per la corretta esecuzione del trattamento di termoterapia e per la tracciabilità.

1. La Sezione Osservatorio Fitosanitario
 - a. autorizza l'impianto di termoterapia;
2. La sede dell'Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente
 - a. raccoglie i programmi settimanali e ne valuta l'adeguatezza al presente protocollo;
 - b. rilascia i sigilli/ fascette numerate al vivaista;
 - c. provvede alle ispezioni di controllo tramite gli Ispettori fitosanitari.
3. Il Responsabile dell'impianto
 - a. Nomina il/i responsabile/i di processo per ciascun impianto di termoterapia;
 - b. Trasmette, a mezzo PEC, il piano di lavoro settimanale alla sede Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente entro le ore 10,00 del venerdì precedente. In assenza di comunicazione da parte della sede Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario entro le ore 17.00 dello stesso giorno il Piano di lavoro si intende approvato;
4. Il responsabile di processo
 - a. Compila al termine di ciascun trattamento di termoterapia il registro di macchina;
 - b. Sovrintende alla corretta esecuzione del trattamento di termoterapia;
 - c. Applica i sigilli/fascette numerati progressivamente, al materiale termotrattato;
 - d. raccoglie le comunicazioni preventive sulle produzioni da sottoporre a trattamento di termoterapia;
5. il vivaista
 - a. trasmette a mezzo PEC alla sede Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente, la comunicazione preventiva sulle produzioni previste da sottoporre a trattamento di termoterapia, utilizzando il modello allegato (allegato 1);
 - b. garantisce la tracciabilità del materiale attraverso l'applicazione informatica "monitoraggio vivai";
 - c. comunica alla sede Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente, almeno 48 ore prima della spedizione, la movimentazione di materiale termotrattato destinato fuori dai confini regionali indicando tutte le informazioni richieste dalla D.D.S. n. 28 del 17/10/2016.

Art. 5 Sorveglianza e controllo

1. La Sede dell'Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente rilascia i sigilli/fascette numerate, ad ogni azienda vivaistica, registrando l'assegnazione su un apposito registro numerato e timbrato. A fine campagna provvede al ritiro dei sigilli/fascette non utilizzate ed al relativo ricarico sul registro;
2. Gli Ispettori fitosanitari incaricati dalla Sede dell'Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente (su programma di lavoro predisposto dalla P.O.) effettuano i controlli attraverso accertamenti giornalieri senza preavviso agli impianti di termoterapia e presso le aziende vivaistiche in tutte le fasi del processo di produzione, imballaggio e commercializzazione del materiale vegetale;
3. Qualsiasi modifica/alterazione, anche involontaria, del sigillo deve essere comunicata tempestivamente alla sede Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario territorialmente competente per l'adozione di specifici provvedimenti, pena la replica del processo di termoterapia per il materiale per il quale non è garantita l'integrità del sigillo.

Art. 6 Sanzioni

Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente protocollo è oggetto di sanzioni ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 214 e s.m.i.. Il materiale vegetale, destinato al di fuori dell'area infetta, per il quale non è possibile riscontrare la tracciabilità del processo di termoterapia sarà distrutto e la reiterazione dell'illecito, qualora la violazione è commessa dal titolare dell'impianto, comporterà il blocco dell'impianto di termoterapia.

PIANO DI LAVORAZIONE SETTIMANALE

IMPIANTO N° _____ SETTIMANA DAL _____ AL _____

Progr.	Azienda Vivaistica	Quantità	Lotto di provenienza		Responsabile di processo
			Barbatelle (Mod. BC/BS)	Marze / Portainnesti (Mod. PM)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Data _____ Il responsabile dell'impianto _____ Pag. n° _____ di pag. _____